



Ufficio Atti Normativi

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI

Art. 1 ORGANI

Sono Organi necessari del Dipartimento:

- IL DIRETTORE
- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA

Art. 2 IL DIRETTORE

Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 - 2° comma dello Statuto di questa Università.

E' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma del citato art.31 dello Statuto di questa Università; dura in carica tre anni accademici.

Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per un intero triennio.

Art. 3 IL CONSIGLIO

Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art.30, 1° comma dello Statuto di questa Università.

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- I docenti in servizio presso il Dipartimento;
- Una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il Dipartimento costituita da:

- (1 rappresentante se gli aventi diritto siano fino a 5)
- (2 rappresentanti se gli aventi diritto siano fino a 10)
- (3 rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10)

L'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo di ruolo in servizio presso il Dipartimento.

Una rappresentanza dei Dottorandi iscritti ai Dottorati di ricerca che si svolgono presso il Dipartimento costituita da:

- (1 rappresentante se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5)
- (2 rappresentanti se gli aventi diritto siano fino a 10)
- (3 rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10)

L'elettorato attivo e passivo spetta ai Dottorandi iscritti al Dottorato di ricerca nel quale il Dipartimento è abilitato al rilascio del titolo, compresi quelli che, in base a convenzione, svolgono la loro attività presso il Dipartimento.

Una rappresentanza degli assegnisti di ricerca costituita da:

- (1 rappresentante se gli aventi diritto all'elettorato passivo siano fino a 5)
- (2 rappresentanti se gli aventi diritto siano fino a 10)
- (3 rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10)

L'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento.

Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

In caso di cessazione di uno o più membri delle rappresentanze si fa luogo a elezioni suppletive.

Le richieste di afferenza ad un Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza.

Art. 4 LA GIUNTA

La Giunta di Dipartimento svolge le funzioni previste dall' Art. 32 - punto 3 - dello Statuto di questa Università.

La Giunta di Dipartimento è formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo. Il Direttore fa parte di diritto della Giunta.

L'elezione delle componenti avviene nell'ambito del Consiglio con le modalità di cui all'art.31 del Regolamento elettorale. Ciascun elettore può esprimere una preferenza per la propria rappresentanza.

La Giunta di Dipartimento dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione di uno dei membri si fa luogo ad elezioni suppletive.

Art. 5 FUNZIONAMENTO

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, ove costituita, si applica quanto previsto dall'art.62 dello Statuto di questa Università.

Il Segretario Amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio e della Giunta, ove costituita, con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Gli atti del Consiglio e della Giunta del Dipartimento sono pubblici.

Art. 6

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto di questa Università nonché le altre disposizioni generali deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.